



Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-03-2012, n. 4316

Fatto - Diritto P.Q.M.

IMPIEGO PUBBLICO

Passaggio ad altra amministrazione

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

Personale non docente

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18132/2009 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

I.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 70/2009 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/04/2009 R.G.N. 349/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Brescia, pubblicata il 7 aprile 2009, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Bergamo aveva accolto il ricorso di I.A..

2. La signora I. fa parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. Era, in particolare, addetta ai servizi categoria A3 del ccnl comparto enti locali presso l'Istituto tecnico commerciale (OMISSIS).

Transitò nei ruoli del personale statale della scuola, con decorrenza 1 gennaio 2000, continuando a svolgere identico lavoro. Le fu negato però il diritto al compenso incentivante e ai buoni pasto, che prima percepiva.

3. Il giudice di primo grado ha accolto la sua domanda volta al riconoscimento di tali voci retributive, considerandole peraltro riassorbibili. La Corte d'appello ha confermato la decisione, anche sul punto relativo alla riassorbibilità. 4. Il Ministero ricorre per cassazione, articolando due motivi di ricorso, entrambi per violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3: il primo relativo al compenso incentivante, il secondo relativo ai buoni pasto. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso non è fondato.

5. La materia è presieduta dalla regola della immodificabilità "in peius" del trattamento retributivo che trova la sua fonte originaria, ma non esclusiva, nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202; la norma così si esprime: "Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica e1 attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica". 6. Il trasferimento del personale ATA è disciplinato da una disposizione specifica. Il personale trasferito "è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale" (della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218).

7. Quindi, il computo del trattamento "ad personam" dovuto in caso di peggioramento retributivo a seguito del passaggio di amministrazione, nella previsione generale dell'art. 202 esso è "pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo"; nella previsione specifica per il personale ATA è pari alla "differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999" (presso l'ente locale di provenienza), costituito "dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali vigenti alla data dell'inquadramento". 8. Affrontando il tema con riferimento alla disposizione generale su richiamata, la giurisprudenza amministrativa, (cfr., tra le tante, Cons. St. 10 settembre 1999, n. 1448) ha sottolineato che la retribuzione annua dei dipendenti degli Enti locali, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa (nel caso esaminato in quella decisione il Consiglio di Stato ha ritenuto che in tale concetto rientrasse anche l'indennità di funzione dirigenziale di cui al D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, art. 38).

9. La Corte d'appello di Brescia ha verificato la sussistenza di questi caratteri mediante l'esame dei prospetti paga e della certificazione fornita dall'ente di provenienza. A seguito della verifica ha rilevato che "questi emolumenti (di non irrilevante incidenza sulla retribuzione annuale) erano corrisposti in via continuativa" ed ha evidenziato la connessione degli stessi alla organizzazione del lavoro ed alla esecuzione della prestazione.

Organizzazione e prestazione che - ha sottolineato - non sono in nulla cambiate con il passaggio dal datore di lavoro ente locale al datore di lavoro Ministero, perchè la dipendente ha continuato a svolgere le medesime mansioni nel medesimo istituto scolastico.

10. Il giudizio di merito non è stato oggetto di censura alcuna da parte del Ministero ricorrente ed è motivato in modo analitico e lineare da parte della Corte.

11. Deve, peraltro, sottolinearsi che la disciplina specifica per il personale ATA utilizza una formula più ampia di quella generale in cui, a maggior ragione, rientrano le due voci in contestazione.

Formula ampia che va, per di più, letta in modo elastico perchè (come sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 20980 del 2011, in consonanza con la pronuncia della Corte di giustizia dell'UE 6 settembre 2011, Scattolon) la normativa che ha disciplinato la transizione del personale ATA rientra nell'ambito della direttiva 77/187/CEE in materia di trasferimento d'azienda, il cui scopo è di impedire che i lavoratori trasferiti siano collocati in una posizione meno favorevole rispetto a quella di cui godevano presso l'azienda di provenienza.

12. L'assegno "ad personam" per il personale ATA si calcola individuando l' eventuale differenza, alla data del passaggio dall'ente locale allo Stato, tra il trattamento economico erogato dallo Stato neo-datatore di lavoro ed il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 presso l'ente locale di provenienza. Quest'ultimo trattamento è costituito "dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali vigenti alla data dell'inquadramento". Si va quindi al di là del concetto di stipendio, considerando anche eventuali indennità, ove spettanti, previste dai ccnl di comparto degli enti locali.

13. Nel caso in esame il compenso incentivante e i buoni pasto sono previsti e regolati dal contratto collettivo nazionale di comparto.

Rientrano, quindi, nella previsione legislativa che disciplina il trasferimento del personale ATA. La dipendente aveva l'onere di dimostrare in concreto di averli percepiti. La Corte ha verificato (e adeguatamente motivato) che tali elementi retributivi erano stati percepiti in modo continuativo, basando la valutazione sui prospetti paga e su di una certificazione rilasciata dall'ente locale di provenienza. Correttamente, pertanto, ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda.

14. Il ricorso, in conclusione, non è fondato e deve essere rigettato. Nulla sulle spese poichè l'intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

copyright 2008 Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.